

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3431-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE: MONTINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SEGGI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TRABUCCHI)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MARTINELLI)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(GIARDINA)

alla Presidenza il 20 novembre 1961

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per l'importazione temporanea in franchigia doganale a titolo di prestito gratuito per scopi diagnostici o terapeutici di materiale medico-chirurgico e di laboratorio destinato a istituti sanitari, firmato a Strasburgo il 28 aprile 1960

Presentata alla Presidenza il 7 maggio 1962

. ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il Governo italiano, membro del Consiglio d'Europa, nell'intento di facilitare lo scambio di materiali medico-sanitari fra gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmava a Strasburgo il 28 aprile 1960 l'Accordo per l'importazione temporanea in franchigia doganale, a titolo di

prestito gratuito per scopi diagnostici o terapeutici, di materiale medico-chirurgico e di laboratorio destinato ad Istituti sanitari.

Le Istituzioni internazionali, ed il Consiglio d'Europa in ispecie, hanno l'interesse morale di realizzare una unione sempre più stretta degli Stati membri e di favorire il

loro progresso sociale, progresso nel quale si iscrive anche la finalità del presente Accordo.

Soddisfare ai bisogni delle rispettive popolazioni, in forme più adeguate alle scoperte ed alle esperienze moderne, include certamente lo sviluppo delle attività sanitarie.

Non vi è, quindi, bisogno di dare ulteriore dimostrazione della opportunità del presente Accordo.

Ma, per essere più precisi, si può anche in pratica dimostrare la tendenza verso una collaborazione di progresso sociale-culturale che si va attuando in altri Accordi che le Nazioni vanno stipulando in questi tempi. Fra gli altri, si vuole appunto ricordare l'Accordo per l'importazione di oggetti a carattere scientifico, educativo e culturale che venne patrocinato dall'U. N. E. S. C. O. e che si concretò nella cosiddetta Convenzione di Firenze nella quale, come è ricordato nella relazione ministeriale, gli Stati membri si impegnarono a non applicare dazi doganali od altre imposte sugli oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale descritti nei protocolli della Convenzione stessa.

Ma il Consiglio d'Europa ha dovuto constatare che gli elenchi dei materiali previsti nella Convenzione di Firenze si limitavano al puro campo teoretico e non consentivano scambi facilitati per materiale destinato a scopi più pratici.

Si è così arrivati al presente Accordo che regola materie più vicine a scopi terapeutici e che, quindi, segna un ulteriore progresso nella collaborazione fra gli Stati europei.

Per vero, trattasi però solo di importazione temporanea sottoposta ad ogni necessaria garanzia, destinata ad assicurare la riesportazione del materiale in questione oppure il regolare pagamento dei diritti e tasse dovuti, in caso di mancata riesportazione (articoli 2 e 3 del progetto di Accordo).

L'Accordo mira anche a dare la possibilità di uno scambio di materiale sanitario nel caso di situazioni di emergenza, nelle quali il ma-

teriale disponibile non sia sufficiente ai bisogni. Tale scambio dovrebbe avvenire con formalità semplificate al minimo indispensabile e in franchigia doganale.

Il progetto di Accordo è stato a suo tempo redatto per l'Italia da un Comitato di Esperti *ad hoc* tra cui un rappresentante del Ministero della Sanità che ebbe a suo tempo a richiedere al Ministero delle Finanze un parere primitivo in merito all'argomento in oggetto.

Secondo la relazione della Delegazione italiana al Comitato degli Esperti, tale parere fu, sia pure in linea di massima, favorevole.

È da ricordare che il Ministero della sanità, per quanto di sua competenza, ha dato parere favorevole al progetto di Accordo (in data 12 febbraio 1960).

Il Rappresentante permanente italiano presso il Consiglio d'Europa, nel corso della 26ª Sessione del Comitato dei Ministri ha proceduto per conto del Governo italiano alla *firma con riserva di ratifica* dell'Accordo. Detta firma è stata accompagnata dalla seguente dichiarazione interpretativa:

« de l'avis du Gouvernement italien, les facilités prévues aux articles 1 et 2 du présent Accord ne s'appliqueront pas au matériel destiné à la consommation ».

In fine, vogliamo sottolineare che dall'Accordo si esclude ogni scopo di lucro nello scambio del materiale e che il Ministero delle finanze ha pure dato il consenso all'Accordo stesso.

I singoli articoli del testo illustrano le formalità relative alla firma, all'entrata in vigore ed alla durata dell'Accordo stesso: quest'ultima è preveduta senza limitazione.

L'Accordo è già entrato in vigore nella maggior parte degli Stati e pare a noi dover segnalare l'importanza della decisione affermativa che il Parlamento vorrà dare in merito alla ratifica.

MONTINI. *Relatore.*

**DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO**

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo per l'importazione temporanea in franchigia doganale a titolo di prestito gratuito per scopi diagnostici o terapeutici di materiale medico-chirurgico e di laboratorio destinato a istituti sanitari, firmato a Strasburgo il 28 aprile 1960.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 6 dell'Accordo stesso.

**DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.